



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1483

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. CARMELO VALLOGGIA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera OCF n. 837 del 23 maggio 2017, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Carmelo Valloggia, nato a Borgomanero (NO) il 23 aprile 1970;

VISTA la nota del 20 dicembre 2019 (prot. Consob n. 828372 di pari data) con cui Crédit Agricole S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Carmelo Valloggia nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 25 febbraio 2020 (prot. OCF n. 9979 del 26 febbraio 2020), con cui Consob – in conformità al Protocollo d’Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell’art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso a questo Organismo, fra l’altro, la documentazione relativa al consulente Sig. Carmelo Valloggia per lo svolgimento delle attività istruttorie;

VISTE le note del 13 marzo, 8 aprile e 24 aprile 2020 (prot. OCF nn. 14828, 18334 e 20490 di pari date) con cui Crédit Agricole S.p.A., in risposta alle richieste di informazioni dell’Ufficio Vigilanza Albo, ha trasmesso all’Organismo ulteriore documentazione relativa all’operato del consulente;

VISTE le note del 16 marzo, 3 aprile e 6 maggio 2020 (prot. OCF nn. 15006, 17514 e 21746 di pari date) e le note del 7 aprile e 21 maggio 2020 (prot. OCF nn. 18051 e 24142 di pari date) con cui, rispettivamente, FinecoBank S.p.A. e Unicredit Banca S.p.A. hanno trasmesso all’Organismo ulteriori informazioni e documenti inerenti all’operato del Sig. Carmelo Valloggia;

VISTA la delibera OCF n. 1361 del 18 maggio 2020, notificata in pari data, con cui l’Organismo ha sospeso in via cautelare il Sig. Carmelo Valloggia dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede per un periodo di centottanta giorni ai sensi dell’art. 7-septies, comma 1, del TUF;

VISTA la nota del 10 luglio 2020 (prot. OCF n. 30385/20), notificata in pari data, con cui l’Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell’attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Carmelo Valloggia, ai sensi dell’art. 196, comma 2, del TUF, tra l’altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- l’art. 158, comma 1, per aver violato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza, generando una situazione di totale opacità nei rapporti intercorrenti con clienti e, in particolare, per:
 - aver acquisito, anche in via temporanea, somme di pertinenza dei clienti;
 - aver consegnato ai clienti documentazione e aver fornito informazioni non rispondenti al vero;
 - aver simulato operazioni di investimento;
- l’art. 159, comma 6, per aver ricevuto prestiti dai clienti;

ESAMINATE le memorie difensive, pervenute nell’interesse del Sig. Carmelo Valloggia con nota del 4 agosto 2020 (prot. OCF n. 35398 del 6 agosto 2020);



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 4 settembre 2020 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. OCF n. 40186/20) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati i sopra richiamati addebiti contestati al Sig. Carmelo Valloggia, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Carmelo Valloggia con nota del 4 ottobre 2020 (prot. OCF n. 46735 del 5 ottobre 2020), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Carmelo Valloggia, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, e dell'art. 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4 e 5, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela e in caso di comunicazione o trasmissione al cliente di informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di percezione di finanziamenti in violazione dell'articolo 159, comma 6, del medesimo Regolamento;
- la sussistenza di diversi episodi di acquisizione, quantomeno temporanea, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela – ciascuno dei quali, per l'elevato ammontare delle somme acquisite, autonomamente suscettibile di essere sanzionato con il massimo edittale – le modalità con cui sono state attuate, anche concernenti la simulazione di investimenti, nonché l'elevato importo delle somme formalmente ricevute a titolo di prestito e la grave situazione di opacità determinata nei rapporti con la clientela in radicale violazione delle regole che presiedono al corretto esercizio della professione di consulente finanziario, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al Sig. Carmelo Valloggia a titolo di dolo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Carmelo Valloggia, nato a Borgomanero (NO) il 23 aprile 1970 è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 15 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti